COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 47

Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito

Nei casi previsti dall'articolo precedente le deliberazioni divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento ai sensi del primo comma dell'art. 45 nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita con richiesta motivata il Consiglio regionale a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se entro il termine suddetto la Commissione di controllo dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita', ne' motivi per chiedere il riesame. Il termine e' di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Si applicano anche a questi casi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 45.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, non più in vigore dal 12 dicembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	V — Commissario del Governo e controlli
Capo	II — Controlli sull'amministrazione regionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-47-esecutivita-delle-deliberazioni-soggette-a-controllo-di-merito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it